

Regolamento di prodotto

Associazione CECE

Versione del 01.01.2024

Associazione GEAK-CECB-CECE

rappresentata da:

Agenzia CECE Svizzera Italiana

Ca' bianca

Via San Giovanni 10

6500 Bellinzona

091 290 88 10

info@cece.ch

www.cece.ch

Indice

1.	Scopo	4
2.	Disposizioni supplementari	4
3.	Definizioni	4
3.1.	Prodotti	4
3.2.	Terminologia	5
4.	Ambiti di applicazione dei prodotti	6
5.	Esecuzione di persona	7
6.	CECE	7
7.	Rapporto di consulenza	8
7.1.	Basi	8
7.2.	Rilievo, valutazione e raccomandazioni	8
7.3.	Potenziale standard in dettagli	9
7.4.	Confronto delle varianti	9
7.5.	Costi, redditività e incentivazione	9
7.6.	Consigli	10
7.7.	Procedura e note generali	10
7.8.	Allegati	10
8.	CECE Nuovo edificio	10
9.	Precisazione sulla normalizzazione	10
10.	Raccolta dei parametri per la classificazione degli edifici - accuratezza	11
10.1.	Determinazione del valore U delle componenti dell'edificio	11
10.2.	Determinazione delle superfici	11
10.3.	Gestione del calcolo delle plausibilità	11
10.4.	Riferimento temporale	12
11.	Basi tecniche, requisiti generalmente applicabili e dovere di diligenza	12
12.	Calcoli della redditività	12
13.	Ammodernamento di sistema Minergie	13
14.	Emolumenti per la pubblicazione dei CECE	13
15.	Condizioni di pagamento	14
16.	Ulteriori disposizioni	14

17. Entrata in vigore	14
18. Allegati	15
18.1. Prestazioni necessarie per la pubblicazione	15
18.2. Lista di controllo delle pubblicazioni	15
18.3. Procedura CECE Nuovo edificio	15
18.4. Dichiarazione di conformità (modello)	15
18.5. Modello CECE e rapporto di consulenza CECE Plus	15

1. Scopo

Il presente regolamento di prodotto regola il processo di classificazione energetica di un edificio e lo sviluppo dei prodotti dell'associazione CECE. Mostra come viene elaborato il rispettivo prodotto CECE.

Questo si basa sull'ultima versione del documento "Normierung des GEAK (disponibile in DE o FR)" adottato dall'EnDK, che contiene la metodologia per il calcolo dei seguenti punti:

- Efficienza dell'involucro termico dell'edificio
- Efficienza energetica globale
- Emissioni di CO₂

Il regolamento di prodotto contiene inoltre i requisiti minimi di qualità per i prodotti sviluppati dagli esperti CECE. Sono specificati in particolare i requisiti minimi per i prodotti e le procedure di lavoro da eseguire.

2. Disposizioni supplementari

Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si applicano, nell'ordine di priorità specificato nel Regolamento d'uso, le disposizioni del Regolamento d'uso nella versione attuale e gli altri documenti e regolamenti di base. I quali sono parte integrante di questo regolamento.

3. Definizioni

3.1. Prodotti

Prodotto	Descrizione / definizione	Validità
CECE	Il "Certificato Energetico Cantonale degli Edifici" CECE è il prodotto di base. Classifica un edificio esistente in classi energetiche dalla A alla G (rappresentate in un'etichetta energetica) in relazione all'efficienza dell'involucro termico dell'edificio, dell'efficienza energetica globale e delle emissioni di CO ₂ .	10 anni o inferiore in caso di modifiche energetiche rilevanti o modifica della destinazione d'uso.
CECE Plus	Il CECE Plus contiene in aggiunta al CECE un rapporto di consulenza.	Secondo il CECE e il rapporto di consulenza
Rapporto di consulenza	Il rapporto di consulenza descrive e valuta le possibili varianti per il risanamento energetico dell'edificio classificato nel CECE.	Nessun periodo di validità.
CECE Nuovo edificio - Provvisorio	Il CECE Nuovo edificio/Provvisorio classifica l'edificio a livello di progetto.	3 anni, con la dicitura in filigrana «provvisorio»

CECE Nuovo edificio	Il CECE Nuovo edificio classifica l'edificio dopo il suo collaudo e consegna e può essere allestito nei primi 3 anni di esercizio. Il CECE nuovo edificio può essere confrontato con i valori di consumo misurato dopo 3 anni e quindi aggiornato in un CECE.	10 anni
---------------------	--	---------

3.2. Terminologia

Classificazione	Il CECE classifica un edificio dalla A alla G in termini di efficienza dell'involucro termico dell'edificio, dell'efficienza energetica globale e delle emissioni di CO ₂ . "Classificazione" nel presente regolamento deve essere inteso come la valutazione energetica di un determinato edificio e la registrazione del risultato in conformità con la specifica procedura CECE definita dal presente regolamento secondo il documento "Normierung des GEAK". Un edificio può essere designato come "classificato" in relazione al CECE solo se i requisiti definiti nel Regolamento d'uso sono soddisfatti ed è disponibile un CECE ufficiale, firmato da un esperto CECE certificato.
Pubblicazione, o emissione	Questo termine definisce la pubblicazione di uno dei prodotti CECE. Consiste nella stampa in PDF del documento. La pubblicazione definisce il momento in cui un prodotto CECE viene creato ed emesso. Il periodo di validità inizia da questo momento. In alternativa al termine "pubblicazione" di un rapporto di consulenza CECE Plus, si utilizza anche il termine "emissione".
Aggiornamento	Aggiornamento di un CECE già emesso in seguito a una ristrutturazione, dopo una modifica energeticamente rilevante o dopo la consegna dell'edificio nel caso di una nuova costruzione.

4. Ambiti di applicazione dei prodotti

I prodotti CECE possono essere applicati per i seguenti utilizzi:

Utilizzo	Categoria*	Esempio
Abitazione plurifamiliare	I	Edifici con più di 2 appartamenti e 1 cucina per unità, case per anziani senza reparti di cura
Hotel	I	Alberghi, ostelli per la gioventù
Abitazione monofamiliare	II	Case mono e bifamiliari
Amministrazione	III	Edifici per uffici privati e pubblici, studi medici, biblioteche, centri culturali
Scuola	IV	Edifici scolastici per tutti i livelli, asili nido, aule
Negozi	V	Locali di vendita di ogni genere, centri commerciali, edifici espositivi
Ristorante	VI	Ristoranti (comprese le cucine), caffetterie, mense, sale da ballo, discoteche

* secondo Norma SIA 380/1:2016 Allegato A

In linea di principio, un prodotto CECE può essere allestito per ogni edificio che appartiene a una delle categorie di utilizzo sopra elencate. La pubblicazione di un CECE è possibile anche per edifici ad uso misto, in cui possono essere individuate fino a tre categorie d'uso. Altri usi che, secondo la norma SIA 380/1: 2016, costituiscono meno del 10% dell'area di riferimento energetico dell'edificio A_E , possono essere conteggiati nell'utilizzo principale.

Inoltre, valgono i seguenti criteri:

- L'edificio ha un involucro termico chiuso e identificabile
- L'edificio ha un numero di identificazione federale (EGID_EDID). Qualora non esista un EGID (spesso nel caso di edifici pubblici) normalmente questo può essere assegnato dal Comune.
- Il CECE non può essere rilasciato per singole parti di un edificio. Ad esempio, questo è il caso degli edifici condominiali (PPP: proprietà per piani).
- Deve essere sempre emesso un CECE separato per ogni edificio indipendente, anche se uguali o simili.
- Un edificio con più ingressi e un EGID può essere registrato nel suo insieme o separatamente. Deve essere registrato come un «gruppo EGID_EDID».

Se questi requisiti non vengono rispettati (per es. edifici industriali, ospedali, istituti di ricerca, case per anziani con reparti di cura), la pubblicazione di un prodotto CECE non è possibile.

In questo caso possono essere utilizzati altri strumenti. Ad esempio, il "Mansionario per l'analisi dell'edificio e procedura raccomandata" dell'Ufficio federale dell'energia è un'alternativa generalmente riconosciuta dai Cantoni.

5. Esecuzione di persona

L'accesso allo strumento CECE è personale. Secondo il contratto di certificazione CECE, l'esperto CECE deve, in linea di principio, redigere personalmente il certificato energetico Cantonale degli edifici (CECE) e svolgere le attività associate. In particolare, non sono trasferibili:

- Il sopralluogo,
- il contatto con il committente,
- l'utilizzo del tool,
- il sopralluogo del nuovo edificio CECE,
- firmare le pubblicazioni CECE,
- consulenza con il committente
- la funzione di referente con l'associazione CECE.

Il lavoro sulla raccolta dei dati di base può essere trasferito anche a persone che non sono esperti CECE. Per queste persone, l'accesso allo Strumento CECE deve essere richiesto all'agenzia.

6. CECE

Il "CECE" è indicato come "certificato". Questo è il prodotto principale del gruppo di prodotti. Il certificato diventa un documento ufficiale con la firma dell'esperto ed è valido per 10 anni dalla data di pubblicazione.

Il CECE contiene le seguenti informazioni:

- Categoria dell'edificio
- Anno di costruzione
- Indirizzo
- Numero EGID
- Numero CECE
- Foto attuale (per gli edifici esistenti)
- Classe di efficienza (involucro termico dell'edificio, efficienza energetica globale, emissioni di CO₂)
- Caratteristiche dell'edificio (per es. superficie di riferimento energetico A_E)
- Consumo misurato di energia (elettricità, riscaldamento, acqua calda sanitaria)
- Autenticazione e dettagli dell'esperto CECE, inclusa la firma
- Data del sopralluogo
- Data di emissione
- Descrizione dell'edificio
- Valutazione qualitativa dell'involucro termico e del fabbisogno globale di energia

- Note sul risanamento specifiche per l'immobile, comprese indicazioni sui provvedimenti e le raccomandazioni

Il CECE può essere firmato anche elettronicamente.

Le prestazioni richieste ai fini della pubblicazione di un CECE sono indicate nell'Allegato 1.

Per l'aggiornamento o la revisione di un CECE già registrato dopo una ristrutturazione con una modifica energeticamente rilevante, l'esperto CECE esegue un controllo dell'edificio o si affida controllo di una terza parte, ad es. della direzione lavori. Nel secondo caso non è richiesto un sopralluogo sul posto.

7. Rapporto di consulenza

Il rapporto di consulenza e il certificato CECE corrispondente formano assieme il CECE Plus.

Oltre a valutare le condizioni dell'involucro e degli impianti dell'edificio, il rapporto di consulenza contiene misure per migliorarne l'efficienza energetica. Nel rapporto viene mostrato l'impatto energetico dei provvedimenti e la loro redditività. Le misure possono essere raggruppate quali "varianti".

Il rapporto di consulenza standardizzato generato dallo strumento CECE deve essere modificato dall'esperto e integrato manualmente. In particolare, va aggiunto quanto segue:

- Testi esplicativi comprensibili per il destinatario
- Schizzi, piani di base, immagini, per quanto necessario alla comprensione
- Raccomandazioni chiare su come procedere

I requisiti minimi per un CECE Plus sono definiti nei seguenti sotto capitoli.

Le prestazioni richieste per la pubblicazione di un CECE Plus sono indicate nell'Allegato 1.

Un esempio di un CECE Plus è riportato nell'allegato.

7.1. Basi

"Dettagli di contatto" e "Sopralluogo e discussione" devono essere completati integralmente, includendo le basi disponibili come le piante dell'edificio, la documentazione di vendita, gli eventuali dati di consumo (olio, gas, legno, elettricità), la data del sopralluogo e della discussione ~~e le fotografie~~, motivo della stesura del rapporto di consulenza.

7.2. Rilievo, valutazione e raccomandazioni

Informazioni generali: breve descrizione delle caratteristiche dello stato attuale costruttivo ed energetico.

Misure che sono già state implementate: elencare le misure principali rilevanti da un punto di vista energetico che sono già state implementate

Involucro edilizio: descrizione completa e valutazione di tutti gli elementi dell'involucro costruttivo con possibili misure di miglioramento. Inoltre, tabella completa con descrizione, superfici, valori U e condizioni generali.

Tecnica dell'edificio: descrizione completa e valutazione di tutti i componenti dell'impiantistica (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, acqua calda sanitaria, elettricità).

7.3. Potenziale standard in dettagli

Il capitolo sul potenziale del luogo può essere completato volontariamente dall'esperto CECE.

7.4. Confronto delle varianti

- Per poter presentare al proprietario dell'edificio un'analisi completa del potenziale, in ogni CECE Plus deve essere presentata una variante di ristrutturazione globale. Una variante di ristrutturazione globale è una variante che sfrutta appieno il potenziale energetico del rinnovamento dell'edificio. Questo sarà sempre il caso se si raggiungono le classi di efficienza B/B/B per l'involucro dell'edificio, l'efficienza energetica complessiva e le emissioni dirette di CO₂. Questo criterio è soddisfatto anche se viene presentata una variante che soddisfa i requisiti di un risanamento Minergie, ad esempio tramite "Minergie ammodernamento di sistema". Situazioni divergenti devono essere giustificati dall'esperto CECE nel rapporto di consulenza.
- Nel caso di un sistema di riscaldamento esistente alimentato a combustibili fossili, almeno una variante deve prevederne la sostituzione con energie rinnovabili.
- Il tipo e la portata delle varianti di ristrutturazione devono essere descritti in modo chiaro per il committente.
- Deve essere disponibile un confronto tra lo stato attuale e le varianti.

7.5. Costi, redditività e incentivazione

Costi:

- Costi delle misure per tutte le varianti, compresa la variante di mantenimento del valore (involucro edificio, impiantistica dell'edificio, elettricità, costi accessori della costruzione, detrazioni)
- Le detrazioni fiscali devono essere stabilite con il cliente e registrate in maniera volontaria

Redditività:

- Analisi della redditività per l'utilizzo standard (costi energetici, investimenti in misure energetiche, investimenti nella preservazione del valore, preservazione del valore non ancora avvenuto)
- Le condizioni generali del quadro economico devono essere adattate alle condizioni locali dall'esperto CECE

Incentivazione:

- Devono essere indicati i contributi di finanziamento, almeno quelli provenienti dal programma di finanziamento cantonale.

7.6. Consigli

Per ogni edificio deve essere fornita una raccomandazione individuale.

7.7. Procedura e note generali

Sono necessarie informazioni concrete su come procedere.

7.8. Allegati

Tutti gli allegati sono parte integrante del rapporto di consulenza.

L'allegato E del rapporto di consulenza (foto, piani e calcoli) deve contenere piani rappresentativi (planimetrie con dimensioni, sezioni, facciate), un calcolo comprensibile della superficie di riferimento energetico e almeno una foto.

8. CECE Nuovo edificio

Un CECE nuovo edificio può essere realizzato per un edificio appena stato realizzato o che è stato realizzato nei da al massimo tre anni civili (fa stato la data dell'abitabilità da parte del comune). In questo caso vengono omesse le sezioni "Misure e raccomandazioni" e la tabella "Caratteristiche tipiche delle classi CECE".

È possibile creare un CECE Nuovo edificio -provvisorio per gli edifici in fase di progettazione. In linea di principio questo soddisfa sempre almeno la classe di efficienza B/B/B. Questa pubblicazione è provvista di una dicitura in filigrana «provvisorio» ed è valida per 3 anni.

Una volta che l'edificio è stato completato, l'esperto CECE esegue un collaudo o si basa sul collaudo di una terza parte, ad esempio la direzione lavori. Inserendo la data di consegna, il CECE Nuovo edificio -provvisorio diventa un CECE Nuovo edificio (definitivo) con una validità di 10 anni.

Dopo 3 anni di esercizio, i dati di consumo misurati possono essere inseriti in un aggiornamento come base per il controllo di plausibilità. Con l'aggiornamento dopo i 3 anni, il CECE Nuovo edificio diventa quindi un CECE di 4 pagine.

Si veda anche la procedura per il CECE Nuovo edificio nell'Allegato 2.

9. Precisazione sulla normalizzazione

Al momento non sono necessarie precisazioni.

10. Raccolta dei parametri per la classificazione degli edifici - accuratezza

Per una corretta determinazione della classificazione dell'edificio e l'utilizzo degli strumenti di calcolo contenuti nello strumento CECE, gli esperti devono registrare le varie caratteristiche dell'edificio, per esempio: uso dell'edificio, numero di persone, superficie di riferimento energetico, superfici dell'involucro termico dell'edificio, coefficienti di isolamento termico (valori U), ponti termici, ombreggiamento, impiantistica, grado di rendimento, fonti energetiche, consumi effettivi.

I parametri inseriti sono sufficientemente accurati solo se il consumo effettivo può essere giustificato tramite uno scostamento massimo del +/- 20%. In questo modo si crea il legame tra teoria e pratica, che contraddistingue i prodotti CECE. Differenze superiori a +/- 20% devono essere giustificate dall'esperto CECE.

10.1. Determinazione del valore U delle componenti dell'edificio

Uno degli elementi chiave per determinare il fabbisogno termico per il riscaldamento è la determinazione dei valori U delle varie componenti dell'involucro termico.

Se la costruzione dei vari elementi è nota in base ai piani di costruzione, ai calcoli o ai rilevamenti in loco, i valori U dei componenti possono essere definiti sulla base di queste informazioni.

Se il progetto non è chiaro (anche solo parzialmente), è necessario fare un'ipotesi e documentarla. In questo caso, una deviazione dal consumo effettivo superiore al 20% deve indurre all'adeguamento di queste ipotesi.

10.2. Determinazione delle superfici

Le superfici dell'involucro termico e in particolare la superficie di riferimento energetico sono elementi fondamentali e devono essere rilevati in modo preciso e comprensibile. I piani di costruzione, in particolare le planimetrie, le sezioni e i piani in prospettiva, servono come base per la realizzazione del progetto. Se questi piani presentano delle lacune o se mancano completamente, per poter determinare le superfici necessarie queste devono essere rilevate e documentate sul posto in modo ricostruibile.

Devono anche essere annotate le differenze tra le condizioni reali e i piani, come per esempio nel caso di conversioni (riscaldamento di una stanza originariamente non riscaldata) o di piccoli ampliamenti.

10.3. Gestione del calcolo delle plausibilità

Il fabbisogno energetico, che viene utilizzato per classificare l'edificio, viene calcolato in base alle caratteristiche effettive dell'edificio. Per convalidare il fabbisogno energetico calcolato, lo strumento CECE offre la possibilità di confrontare il fabbisogno calcolato con il consumo effettivo dell'edificio.

Per verificare la plausibilità del CECE sulla base del consumo effettivo, devono essere disponibili almeno 3 periodi di consumo di riscaldamento ed elettricità. I consumi vengono registrati in base al manuale d'uso dello strumento CECE.

Se i dati sul consumo non sono disponibili o sono insufficienti, non è necessario registrare il consumo effettivo; questo deve essere annotato di conseguenza nelle osservazioni finali del CECE. In alternativa, si può utilizzare un consumo teorico calcolato. Tuttavia, anche questo deve essere annotato nelle osservazioni finali del CECE.

Inoltre, la gestione del calcolo della plausibilità è descritta in dettaglio nel manuale d'uso dello strumento CECE.

10.4. Riferimento temporale

Il CECE e tutte le pubblicazioni basate su di esso devono fare riferimento al momento dell'ispezione sul luogo. Non appena inizia lo smantellamento dei componenti dell'edificio rilevanti per il CECE, il CECE potrà essere rilasciato solo dopo il completamento della ristrutturazione.

Le condizioni future sono rappresentate utilizzando le varianti presenti nel rapporto di consulenza (per i nuovi edifici utilizzando il CECE provvisorio per nuovi edifici). La modellazione di situazioni precedenti non è consentita con il CECE.

Sono possibili eccezioni in accordo con l'associazione CECE e il rispettivo Cantone, ad esempio in caso di forza maggiore/danno eccezionale. Non sono possibili eccezioni per i progetti di costruzione già avviati.

11. Basi tecniche, requisiti generalmente applicabili e doveri di diligenza

L'allestimento di un prodotto CECE, così come il servizio di consulenza compreso, deve essere sempre eseguita in accordo con le Norme e i Quaderni tecnici SIA attualmente in vigore e con la diligenza che ci si aspetta da un professionista.

I Cantoni sono i principali responsabili della legislazione energetica nel settore edile. Devono essere sempre rispettate le leggi cantonali e federali in vigore.

L'allestimento di un CECE, così come la consulenza al cliente che contiene, deve essere sempre neutrale e obiettiva.

12. Calcoli della redditività

Lo scopo del calcolo della redditività è quello di stimare i costi che generano le diverse varianti, tenendo conto della durata di vita. Il mantenimento del valore, che include i costi per una semplice sostituzione 1:1, serve come variante di riferimento. Qualsiasi aumento di valore dell'immobile in seguito alla ristrutturazione e qualsiasi valore aggiunto in termini di comfort non vengono riconosciuti. Come in tutte le pubblicazioni CECE, vengono presi in considerazione solo i componenti rilevanti dal punto di vista energetico, come le facciate, i riscaldamenti e le finestre. Non vengono invece presi in considerazione gli investimenti per lavori di sistemazione esterna o per gli interni, come bagni, rivestimenti di pavimenti o mobili da cucina.

Come base si usano principalmente i valori energetici e la stima dei costi secondo il rapporto di consulenza CECE. I risultati vengono calcolati insieme ad altri parametri (come i tassi di interesse, la durata di vita, i costi

di riparazione, l'inflazione, ecc.) Lo strumento CECE suggerisce all'esperto i parametri, che possono essere tutti adattati direttamente o indirettamente dall'esperto.

La metodologia si basa in gran parte sullo Standard SIA 480:2016 "Calcolo dell'efficienza economica per gli investimenti nell'edilizia", ma è stata parzialmente adattata ai fini del CECE.

I risultati del calcolo della redditività sono stime. Nei singoli casi, i costi di investimento effettivi e i costi energetici possono differire notevolmente. I calcoli di efficienza economica del CECE possono essere utili per la preparazione di stime di costi vincolanti, offerte e finanziamenti, ma non possono sostituirli.

13. Ammodernamento di sistema Minergie

Le varianti di ristrutturazione energetica proposte nel rapporto di consulenza possono anche essere basate sull'approccio dell'Ammodernamento di sistema d Minergie.

La denominazione Ammodernamento di sistema Minergie si riferisce a un processo semplificato di verifica e certificazione per l'ottenimento del certificato Minergie per l'ammodernamento di edifici residenziali esistenti. I requisiti sono soddisfatti quando viene fornita la prova che una delle cinque soluzioni di sistema definite nel Regolamento di prodotto Minergie è stata rispettata.

Grazie all'integrazione dell'Ammodernamento di sistema nel tool CECE, il rapporto di consulenza può mostrare molto rapidamente e chiaramente se una delle varianti di risanamento proposte soddisfa o meno i requisiti Minergie.

Se i requisiti sono soddisfatti, è possibile presentare la domanda di certificazione Minergie tramite la verifica semplificata "Ammodernamento di sistema Minergie". Il processo dettagliato per l'ottenimento del certificato Minergie è descritto nel Regolamento di prodotto Minergie.

14. Emolumenti per la pubblicazione dei CECE

La pubblicazione dei documenti CECE è a pagamento. Questo vale per i documenti CECE di tutte le parti del software.

Dopo la pubblicazione del CECE, è possibile generare anche il rapporto di consulenza. La creazione di un rapporto di consulenza è soggetta a un emolumento una tantum quando viene creato per la prima volta.

Ulteriori copie del rapporto di consulenza sono gratuite, specialmente dopo che un progetto è stato aggiornato.

L'aggiornamento volto all'eliminazione di errori, che avviene entro un periodo di 30 giorni dalla pubblicazione di un CECE, è gratuito.

Le tariffe e le condizioni di pagamento pubblicate qui di seguito e includono l'IVA.

Prima pubblicazione CECE	Fr. 60. -
Aggiornamento di un CECE esistente	Fr. 20. -
Prima generazione del rapporto di consulenza	Fr. 90. -

Solo l'esperto CECE che ha pubblicato il certificato energetico per uno specifico edificio utilizzando lo strumento CECE è tenuto a pagare l'emolumento di pubblicazione del CECE all'associazione CECE. L'esperto CECE è libero di trasferire i costi di pubblicazione ai proprietari degli edifici in qualità di mandanti in anticipo o successivamente.

Il sistema registra automaticamente gli emolumenti di pubblicazione. La fattura verrà inviata all'esperto CECE all'indirizzo di posta elettronica personale da lui fornito.

15. Condizioni di pagamento

Le fatture degli emolumenti devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione. Se la tassa non viene pagata, verrà addebitata una commissione per il secondo e ogni ulteriore sollecito. In caso di una procedura di recupero crediti, l'associazione CECE ha il diritto di fatturare all'esperto CECE quale supplemento i costi di tale procedura (comprese le eventuali spese legali).

Il mancato pagamento delle somme dovute (comprese le spese di sollecito) dopo il secondo sollecito può portare alla risoluzione del contratto di esperto ed eventualmente a ulteriori sanzioni secondo il Regolamento d'uso (in particolare, revoca del diritto di utilizzo del marchio).

In casi giustificati (ad esempio in caso di difetti tecnici), l'esperto può richiedere all'associazione CECE una fattura corretta o una nota di credito entro il termine di pagamento.

Primo richiamo	gratuito
Secondo richiamo e ulteriori	Fr. 50. -
Precetto esecutivo	Costi del precetto più eventuali spese legali

16. Ulteriori disposizioni

In particolare, devono essere prese in considerazione anche le seguenti disposizioni del Regolamento d'uso:

- Sanzioni / violazione del regolamento
- Responsabilità e garanzia
- Modifiche del regolamento / forma scritta
- Eventuali difformità delle disposizioni
- Diritto applicabile e foro competente

17. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato CECE l'8 novembre 2023 ed entra in vigore il 1 ° gennaio 2024.

18. Allegati

I seguenti documenti, disponibili sul sito web, sono parte integrante del regolamento di prodotto:

18.1. Prestazioni necessarie per la pubblicazione

18.2. Lista di controllo delle pubblicazioni

18.3. Procedura CECE Nuovo edificio

18.4. Dichiarazione di conformità (modello)

18.5. Modello CECE e rapporto di consulenza CECE Plus